



SETTORE CONCORSI - RECLDOC

7.1 - Decreti Rettrice

## LA RETTRICE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30.12.2010 e in particolare l'art 18, commi 1 e 4;
- VISTO** il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTO** il D.R. n. 887 del 29.1.2024, con cui è stato emanato il nuovo Regolamento dell'Università degli Studi di Milano avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, entrato in vigore dall'1.2.2024;
- VISTO** il D.R. 4009/2024 del 12.6.2024, con il quale sono state bandite presso questo Ateneo procedure di selezione per la copertura di 10 posti di professore di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010, il cui avviso di bando è stato pubblicato sulla G.U. n. 49 del 18.6.2024;
- PRESO ATTO** che il bando di cui al D.R. 4009/2024 del 12.6.2024, per mero errore materiale, è stato formulato secondo il Regolamento d'Ateneo avente ad oggetto la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240, in vigore fino al 31.1.2024;
- RITENUTO** di dover rettificare il D.R. 4009/2024 del 12.6.2024 esclusivamente per quanto riguarda gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18;

## DECRETA

### Art. 1

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del bando di cui al D.R. 4009/2024 del 12.6.2024 sono modificati come di seguito riportato:

#### *Art. 9 - Costituzione della Commissione giudicatrice*

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e pubblicata sul portale di Ateneo alla pagina della procedura.
2. Eventuali istanze di ricasazione di uno o più commissari da parte dei candidati possono essere presentate al Rettore nel termine di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul sito web dell'Ateneo. Qualora la causa di ricasazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. L'istanza di ricasazione, debitamente firmata e datata, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it) e all'indirizzo di posta elettronica [valcomp@unimi.it](mailto:valcomp@unimi.it).
3. Le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente al provvedimento di nomina della Commissione non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

#### *Art. 10 - Modalità di definizione degli standard qualitativi per la valutazione dei candidati*

1. Gli standard qualitativi per la valutazione dei candidati sono definiti con riferimento all'attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche, all'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e all'attività clinico-assistenziale in ambito medico e veterinario qualora prevista.
2. Sono definiti anche gli standard di valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione.



*Art. 11 - Modalità di attribuzione dei punteggi*

1. La Commissione valuta i seguenti elementi, e determina, in sede di riunione preliminare, i punteggi che potrà attribuire a ciascuno di essi nel rispetto dei valori massimi di seguito indicati:
  - a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui 15 all'attività di ricerca scientifica, 50 alle pubblicazioni scientifiche e 5 punti alla consistenza complessiva, intensità e continuità della produzione scientifica;
  - b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 25 punti;
  - c. attività gestionali, organizzative e di servizio, inclusa la terza missione: 5 punti;
  - d. attività clinico-assistenziali, ove previste: 10 punti.
2. La Commissione formula, per ciascuno degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del comma precedente, anche un motivato giudizio analitico a corredo del punteggio attribuito.
3. L'attribuzione del punteggio e la redazione del giudizio analitico degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) del primo comma deve essere effettuata secondo i criteri indicati negli articoli successivi.
4. Nella riunione preliminare, la Commissione, nel rispetto dei parametri massimi indicati al precedente comma 1, potrà ulteriormente dettagliare le modalità di attribuzione dei punteggi, attribuendo un peso diverso a ciascuna tipologia di pubblicazione e a ciascuna tipologia di attività, considerando le peculiarità del settore scientifico-disciplinare oggetto di valutazione.

*Art. 12 - Criteri per la valutazione della didattica*

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli espletati nell'ambito di corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea a ciclo unico, corsi di perfezionamento, master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.
2. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attività di relatore/correlatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

*Art. 13 - Criteri per la valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche*

1. Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati, considerano gli aspetti di seguito indicati:
  - a. autonomia scientifica dei candidati;
  - b. capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
  - c. organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
  - d. conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
  - e. conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
  - f. partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
  - g. attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.
2. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
3. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti:
  - a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
  - b. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
  - c. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale



- oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
- d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
  - e. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.
4. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio).

*Art. 14 - Criteri per la valutazione delle attività gestionali, organizzative, di servizio e di terza missione*

1. Sono considerati, ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o altri Atenei.
2. Ai fini della valutazione delle attività di terza missione possono considerarsi tutte le azioni promosse con l'obiettivo di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze, con particolare riferimento alle attività di gestione della proprietà industriale, alle imprese spin-off, alle attività conto terzi, alle strutture di intermediazione, alla gestione del patrimonio e alle attività culturali, alle attività per la salute pubblica, alla formazione continua, all'apprendimento permanente e alla didattica aperta, al public engagement, alle attività di promozione di politiche di inclusione sociale sostenute dall'Ateneo e da altri Atenei.

*Art. 15 - Criteri per la valutazione delle attività clinico-assistenziali*

1. La valutazione delle attività clinico-assistenziali è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della valutazione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

*Art. 16 - Modalità di svolgimento della procedura di selezione*

1. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in modalità telematica. La Commissione elegge, nel corso della prima riunione, il Presidente e il Segretario e definisce i criteri e i parametri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni e delle attività specificate negli articoli precedenti del presente bando e nella valutazione di una prova orale consistente nella presentazione dell'attività scientifica, nella discussione dei titoli, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando. La Commissione stabilisce altresì i criteri per la valutazione della prova didattica (lezione) per i candidati che sono tenuti a sostenerla.
2. La data di svolgimento della prova orale (e dell'eventuale prova didattica) sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/580/> almeno 20 giorni prima della prova. I criteri predeterminati dalla Commissione sono pubblicati nella sezione della procedura del sito istituzionale dell'Ateneo per almeno 5 giorni, decorsi i quali la Commissione può procedere nei suoi lavori.
3. La Commissione procede all'attribuzione dei punteggi alle pubblicazioni e alle attività secondo quanto indicato agli articoli precedenti.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati giudicati più meritevoli, secondo l'ordine decrescente del punteggio attribuito, in numero triplo rispetto al numero dei posti da coprire e messi a bando. Nei casi in cui sia necessario procedere ad una selezione preliminare, l'ammissione, o la mancata ammissione, sarà pubblicizzata sul sito web dell'Ateneo alla pagina <https://www.unimi.it/it/node/580/> nei giorni



successivi alla valutazione preliminare. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.

5. Alla prova orale, che deve svolgersi in seduta pubblica, è attribuito fino a un massimo di 10 punti.
6. Dalla prova didattica sono esonerati i candidati che siano già professori universitari di prima o di seconda fascia, ovvero ricoprano una posizione equivalente in una università di altro Paese, o abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 o abbiano svolto, in qualità di ricercatore universitario a tempo indeterminato, nei tre anni accademici precedenti la data del bando, attività di insegnamento, acquisendo il titolo di professore aggregato.
7. La Commissione stabilisce per la lezione tre argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, e li comunica a ciascun candidato con anticipo di almeno 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato sceglie tra i tre argomenti quello su cui verterà la sua lezione.
8. Nessun punteggio è attribuito alla prova didattica, che si conclude con un giudizio di idoneità.
9. Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto oggetto della procedura.

*Art. 17 - Termine del procedimento e verifica dei relativi atti*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto rettorale di nomina sul sito web d'Ateneo.
2. Per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il predetto termine. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.
3. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale provvede, previa istruttoria dei competenti Uffici, entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi. Qualora lo ritenga necessario, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.
4. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <https://www.unimi.it/it/node/580/>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
5. I verbali redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul Portale Web di Ateneo.
6. La nomina del vincitore è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo articolo 18.

*Art. 18 - Chiamata*

1. All'esito della procedura di selezione, il Dipartimento interessato propone al Consiglio di Amministrazione, entro un mese dall'approvazione degli atti da parte del Rettore, la chiamata del candidato selezionato per la copertura del posto assegnatogli.
2. La chiamata è approvata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il professore afferisce al Dipartimento che ha disposto la proposta di chiamata.
4. Nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna delibera è tenuto a darne motivazione al Consiglio di Amministrazione e non può richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di alcun posto di professore di ruolo per la medesima fascia e per



il medesimo settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

5. Le selezioni di cui al presente regolamento non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.

**Art. 2**

Si conferma il restante contenuto del D.R. 4009/2024 del 12.6.2024.

LA RETTRICE  
Marina Brambilla